

# Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza

Università di Urbino Carlo Bo

## Note e Commenti



### L'IPOTECA DOTALE GIUSTINIANEA: SPUNTI PER UNA COMPARAZIONE DIACRONICA

Elena Pezzato

#### Abstract

[The Justinian Dotal Mortgage: Ideas for a Diachronic Comparison] This paper investigates the institution of dotal mortgage in a diachronic perspective. It is a very ancient institution systematised and regulated on several occasions by Justinian, which was already the subject of strong criticism in the late Middle Ages. Transposed only in some of the modern European codes and then definitively repealed, the dotal mortgage seems to be comparable, in terms of its nature and function, to the institution of the judicial mortgage securing support obligations at the time of separation and divorce (art. 156 co. 5 c.c. and art. 8 co. 2 L. 898/1970).

#### Key Words:

Diachronic comparison, dotal mortgage, Justinian, art. 156 co. 5 c.c., art. 8 co. 2 L. 898/1970

Vol. 10 (2022)





# L'ipoteca dotale giustiniana: spunti per una comparazione diacronica

Elena Pezzato \*

## 1. L'ipoteca dotale nelle *leges* giustiniane

La prassi di vincolare convenzionalmente l'apporto dotale a un diritto di garanzia a favore della donna era diffusa nel mondo romano già a partire dal III secolo d.C. ed era ampiamente praticata nelle aree orientali dell'Impero, nonché in altri sistemi giuridici dell'antichità, come testimoniano più documenti nuziali contenuti in alcuni papiri in demotico e in greco, e il Talmud<sup>1</sup>.

---

\* Elena Pezzato è Dottore di ricerca in Scienze giuridiche e attualmente assegnista di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento.

Indirizzo mail: elena.pezzato@unitn.it.

<sup>1</sup> Sul punto, vd. l'indagine di E. WEISS, *Pfandrechtliche Untersuchungen*, I, *Beiträge zum römischen und hellenischen Pfandrecht enthaltend*, Weimar, 1909, pp. 67-128, che ampiamente e sistematicamente analizza l'istituto dell'ipoteca dotale nel diritto ellenico, nei papiri, nelle testimonianze dei giuristi romani e nelle costituzioni imperiali, nel diritto ebraico, nel Libro siro-romano e, infine, nella legislazione di Giustiniano. In materia, vd. anche le recensioni alle ricerche di Weiss di O. EGER, in *ZSS*, 31 (1910), p. 494 e, per quanto riguarda il diritto greco, J. PARTSCH, in *APF*, 5 (1913), p. 509. Sempre sul sistema del mondo ellenico, vd. anche F. PRINGSHEIM, rec. a P. Noailles, *L'inaliénabilité dotale et la Novelle 61*, in *Annales de l'Université de Grenoble*, 30.3 (1918), pp. 451-509 e 31.1 (1919), pp. 161-218 (pubblicato anche come estratto cumulativo autonomo: Paris, 1919), in *ZSS*, 44 (1924), p. 555 e nt. 3 e R. TAUBENSCHLAG, *Das römische Privatrecht zur Zeit Diokletians*, in *Bulletin international de l'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres. Classe de philologie classe d'histoire et de philosophie*, 1919-1920, Cracovie, 1925, p. 222 e nt. 9 (= *Opera minora*, I, *Allgemeiner Teil*, Paris, 1959, p. 104 e nt. 826). In merito all'area egizia, si tengano presenti anche le ricerche E. LÜDDECKENS, *Ägyptische Eheverträge*, Wiesbaden, 1960, p. 339 ss., ove si indicano delle clausole di garanzia contenute in alcuni contratti nuziali. Sulle fonti talmudiche, vd. in specie A. GULAK, *Das Urkundenwesen im Talmud im Lichte der griechisch-ägyptischen Papyri und des griechischen und römischen Rechts*, Jerusalem, 1935, pp. 53-63. Interessanti testimonianze sono poi offerte dal Libro siro-romano (cfr. § 99 [vd. W. SELB, H. KAUFHOLD, *Das syrisch-römische Rechtsbuch*, II, *Texte und*

Per quanto concerne il sistema giuridico romano, fu Giustiniano che, per primo, riconobbe legalmente alla donna divorziata e superstite un diritto reale di garanzia per la restituzione della dote<sup>2</sup>. In precedenza, infatti, il credito dotale risultava essere privilegiato, ma l'*actio rei uxoriae* si accompagnava a un *privilegium* che soccombeva rispetto al fisco e ad altre pretese parimenti privilegiate, come quelle dei creditori pignoratizi o ipotecari del marito<sup>3</sup>. Nel breve arco temporale che va dal 528 al 531, dunque, la cancelleria imperiale intervenne a più riprese con l'intento di introdurre degli strumenti volti a garantire l'integrità della restituzione dotale. Questa serie di misure, gradualmente più efficaci e da leggersi all'interno del più ampio progetto legislativo giustiniano in materia, si orienta al criterio del noto *favor dotium* dell'imperatore, con il quale si perseguì l'intento di garantire la costituzione e la destinazione ultima dell'apporto muliebre<sup>4</sup>.

---

Übersetzungen, Wien, 2002, pp. 140-141, commentato in IID., *Das syrisch-römische Rechtsbuch*, III, *Kommentar*, pp. 210-211) e dalle Sentenze siriane (cfr. § 10 [vd. W. SELB, *Sententiae Syriacae. Eingeleitet, herausgegeben, deutsch übersetzt, mit einem syrischen und griechischen Glossar versehen und kommentiert*, Wien, 1990, pp. 36-37, commentato a p. 102; su questo passo, vd. anche la recensione a quest'ultima opera di Selb di R. YARON, in *ZSS*, 109 (1992), pp. 605-606]). Per quanto riguarda le fonti di diritto romano in senso stretto, alcuni esempi di costituzione convenzionale di diritti reali di garanzia della dote sono riportati in D. 16, 1, 17, 1 (Afr. 4 *quaest.*); D. 20, 4, 1 (Pap. 8 *quaest.*); D. 20, 6, 11 (Paul. 4 *resp.*); D. 24, 1, 7, 6 (Ulp. 31 *ad Sab.*); D. 46, 3, 45 (Ulp. 1 *resp.*); C.I. 4, 29, 11 (a. 244); C.I. 7, 8, 1 (a. 205); C.I. 7, 39, 7, 4a (a. 525); C.I. 8, 17, 10 (a. 294) e C.I. 12, 62, 3 (a. 287). In argomento, vd. brevemente anche V. ARANGIO-RUIZ, *Rivista di papirologia giuridica per l'anno 1909*, in *BIDR*, 22 (1910), p. 249 e, ancora, la recensione di YARON, *op. cit.*, pp. 605-606, con ulteriori indicazioni bibliografiche.

<sup>2</sup> Secondo PARTSCH, rec. a Weiss, *Pfandrechtliche Untersuchungen*, I, *cit.*, *cit.*, l'ipoteca dotale sarebbe invero già stata legalmente garantita ad Efeso (cfr. *Deuxième loi d'Éphèse*, Tit. II, § 15, in *Recueil des inscriptions juridiques grecques*, texte, traduction, commentaire par R. Dareste, B. Haussoullier, Th. Reinach, I, Paris, 1891, pp. 36-37 con commento a p. 46). Non condivisibile la teoria di H. WIELING, *Privilegium exigendi*, in *TR*, 56 (1988), p. 291, secondo cui il *privilegium dotis* potrebbe riguardare «ein gesetzliches Pfandrecht». *Contra* anche F. GORIA, *Azioni reali per la restituzione della dote in età giustiniana: profili processuali e sostanziali*, in *Diritto e processo nella esperienza romana. Atti del seminario torinese (4-5 dicembre 1991) in memoria di Giuseppe Provera*, Napoli, 1994, p. 207 e nt. 4 (= *Diritto romano d'Oriente. Scritti scelti di Fausto Gorla*, a cura di P. Garbarino, A. Trisciuoglio, E. Sciandrello, Alessandria, 2016, p. 130 e nt. 4).

<sup>3</sup> Così GORIA, *Azioni reali per la restituzione della dote in età giustiniana*, *cit.*, pp. 221-222 (= *Scritti*, *cit.*, pp. 144-145). Circa il *privilegium exigendi* dotale, oltre al già menzionato GORIA, *ibidem*, pp. 221-223 (= pp. 144-146), vd. altresì S. SOLAZZI, *Il concorso dei creditori nel diritto romano*, III, Napoli, 1940, pp. 165-170; H. WIELING, *Privilegium exigendi*, in *TR*, 56 (1988), pp. 288-289; M. KASER, *Das römische Zivilprozessrecht*, neu bearbeitet von K. Hackl, München, 1996, p. 403 e n. 13 (che tuttavia lo circoscrive ai casi di «unterbliebener Eheschließung oder nichtiger Ehe») e M. DEL PILAR PÉREZ ÁLVAREZ, *Observaciones sobre el privilegium exigendi a favor de la mujer para la restitución de la dote*, in *SDHI*, 69 (2003), pp. 611-622. Probabilmente il privilegio era riconosciuto anche in caso di *actio ex stipulatu*: cfr. D. 46, 2, 29 (Paul. 24 *quaest.*), su cui SOLAZZI, *op. cit.*, p. 166.

<sup>4</sup> Sulla questione del *favor dotium* giustiniano mi permetto di rinviare a quando già ampiamente detto in E. PEZZATO, *Si sanctitas inter eos sit digna foedere coniugali. Gli apporti patrimoniali alla moglie superstite in età tardoantica e giustiniana*, Bologna, 2022, p. 162 ss. Alcune delle costituzioni prese in esame a seguire (C.I. 5, 12, 29 [a. 528]; C.I. 5, 12, 30 [a. 529]; C.I. 5, 13, 1 [a. 531]) sono indicate da J.E. SPRUIT, *L'influence de Théodora sur la législation de Justinien*, in *RIDA*, 24 (1977), 3<sup>ème</sup> série, p. 420 nt. 90, come esempi di interventi normativi in cui sarebbe visibile l'influenza

Senza soffermarmi sul profilo processuale delle diverse azioni previste da Giustiniano, già oggetto di un attento ed esauriente studio di Fausto Gorla<sup>5</sup>, procedo dunque con un'analisi del contenuto di queste riforme incentrandomi sulla questione dell'ipoteca dotale, al fine di seguire poi un percorso di ricerca diacronico.

Il primo testo da prendere in considerazione, per quanto riguarda la normativa giustiniana, è C.I. 5, 12, 29, promulgata l'11 dicembre del 528 e indirizzata al prefetto del pretorio Mena<sup>6</sup>. Si disciplina l'ipotesi di un'ipoteca convenzionale:

C.I. 5, 12, 29: *Imp. Iustinianus A. Menae pp. Ubi adhuc matrimonio constituto maritus ad inopiam sit deductus et mulier sibi prospicere velit resque sibi suppositas pro dote et ante nuptias donatione rebusque extra dotem constitutis tenere, non tantum mariti res ei tenenti et super his ad iudicium vocatae exceptionis praesidium ad expellendum ab hypotheca creditorem secundum praestamus, sed etiam si ipsa contra detentatores rerum ad maritum suum pertinentium super isdem hypothecis aliquam actionem secundum legum distinctionem moveat, non obesse ei matrimonium adhuc constitutum sancimus, sed ita eam posse easdem res vindicare vel a creditoribus posterioribus vel ab aliis, qui non potiora iura legibus habere noscuntur, ut potuisset, si matrimonium eo modo esset dissolutum, quo dotis et ante nuptias donationis exactio ei competere poterat: ita tamen, ut eadem mulier nullam habeat licentiam eas res alienandi vivente marito et matrimonio inter eos constituto, sed fructibus earum ad sustentationem tam sui quam mariti filiorumque, si quos habeant, abutatur. 1. Creditoribus scilicet mariti contra eum eiusque res, si quas postea forte adquisierit, integra sua iura habentibus: ipsis etiam marito et uxore post matrimonii dissolutionem super dote et ante nuptias donatione pro dotalium instrumentorum tenore integro suo iure potituris. D. III id. Dec. dn. Iustiniano A. II cons. (11 dicembre 528).*

La costituzione riguarda la donna, che – per l'appunto convenzionalmente<sup>7</sup> – abbia

---

dell'imperatrice Teodora. Più in generale, sull'argomento, che ha particolarmente interessato gli studiosi italiani agli inizi del XIX secolo, vd. E. GIANTURCO, *L'influenza dell'Imperatrice Teodora nella legislazione giustiniana*, in *Studi giuridici in onore di Carlo Fadda pel XXV anno del suo insegnamento*, IV, Napoli, 1906, pp. 3-12 (= *Opere giuridiche*, II, *Teoria generale-scritti vari successioni-obbligazioni*, Roma, 1947, pp. 308-312); A. COCI DE-GAETANI, *La Nov. 118 di Giustiniano risenti l'influsso dell'imperatrice Teodora?*, in *Annuario dello Istituto di Storia del diritto romano dell'Univ. di Catania*, 11-12 (1910-1911), pp. 386-389; F. DE MATTEIS, *La condizione giuridica della donna nella legislazione di Giustiniano. Il femminismo giustiniano e l'influenza dell'Imperatrice Teodora*, Torino, 1912, pp. 121-131. Sul tema, brevemente e nella letteratura non italiana, vd. anche C. DIEHL, *Théodora. Impératrice de Byzance*, Paris, s.d. (1937?), p. 151; W. SCHUBART, *Justinian und Theodora*, München, 1943, p. 56 e L. WENGER, *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien, 1953, pp. 568-569. Da ultimo e sulla questione pubblicistica della coreggenza, M. AMELOTTI, *Teodora moglie o imperatrice?*, in *Appunti su Giustiniano e la sua compilazione*, II, a cura di M. Amelotti, Torino, 1983, pp. 65-73.

<sup>5</sup> Vd. GORLA, *Azioni reali per la restituzione della dote in età giustiniana*, cit., pp. 204-301 (= *Scritti*, cit., pp. 127-224).

<sup>6</sup> Mena fu prefetto del pretorio d'Oriente nel biennio 528-529: su questa figura, vd. J.R. MARTINDALE, v. *Menas* 5, in *The Prosopography of the Later Roman Empire*, II, A.D. 395-527, Cambridge, 1980, p. 755.

<sup>7</sup> Cfr. Sch. 2 ad Bas. 29, 1, 116 (Scheltema-Holwerda, B V, p. 2101 [= Sch. 3 ad Bas. 29, 1, 116, Heimbach, III, p. 444]): Ὑποθεμιμένην γὰρ ἔχει τὴν τοῦ ἀνδρὸς οὐσίαν ἢ ἀπὸ ἰδικοῦ

costituito sui beni del marito un'ipoteca a garanzia dei beni dotali, della donazione nuziale e dei beni parafernali, e il cui consorte versi in condizione di "inopia"<sup>8</sup>. A queste condizioni, le viene riconosciuto il diritto di impossessarsi dei beni dell'uomo, di opporsi vittoriosamente ai creditori ipotecari successivi («*super his ad iudicium vocatae exceptionis praesidium ad expellendum ab hypotheca creditorem secundum*») e di *vindicare* i beni maritali da eventuali creditori susseguenti e da terzi che godessero di diritti minori («*eam posse easdem res vindicare vel a creditoribus posterioribus vel ab aliis, qui non potiora iura legibus habere noscuntur*»). Tutto ciò, si afferma, potrà avvenire in costanza di matrimonio, così come se fosse stato sciolto («*si matrimonium eo modo esset dissolutum, quo dotis et ante nuptias donationis exactio ei competere poterat*»). L'unico limite posto alla donna è inerente alla destinazione dei beni, i cui frutti sono vincolati al sostentamento dell'intero nucleo familiare. Logicamente, come specifica il paragrafo 1, i creditori potranno far valere i propri diritti sui beni in seguito pervenuti al marito, e i lucri nuziali troveranno definitiva sistemazione al termine del rapporto matrimoniale, secondo quanto previsto dagli strumenti nuziali<sup>9</sup>.

Nella costituzione, come si è detto, si tratta di un diritto reale di garanzia (quello ipotecario), che sorge esclusivamente su base convenzionale e che, assai probabilmente, doveva conoscere ampia diffusione nella prassi. Per l'attribuzione dell'esercizio di un'*actio hypothecaria* su base legale<sup>10</sup>, invece, bisognerà attendere poco meno un anno, quando il 30 ottobre del 529 Giustiniano inviò al nuovo prefetto del pretorio Demostene<sup>11</sup> la seguente costituzione:

C.I. 5, 12, 30: *Idem A. Demostheni pp. In rebus dotalibus sive mobilibus sive immobilibus seu se moventibus, si tamen extant, sive aestimatae sive inaestimatae sint, mulierem in his vindicandis omnem habere post dissolutum matrimonium praerogativam et neminem creditorum mariti, qui anteriores sunt, sibi potiore causam in his per hypothecam*

---

συμφώνου, ἢ σήμερον καὶ σιωπηρῶς κατὰ τὴν ἐν τῷ ἐπομένῳ τίτλῳ <α'. καὶ μόνην> διάταξιν. Σήμερον δὲ καὶ ἐπὶ τοῖς ἐξωπροίκοις ὑποθήκην ἔχει ἡ γυνή. Così anche GORIA, *Azioni reali per la restituzione della dote in età giustiniana*, cit., p. 207 e nt. 4 (= *Scritti*, cit., p. 130 e nt. 4).

<sup>8</sup> Nel linguaggio legislativo giustiniano, il termine "inopia" indica genericamente l'incapacità di far fronte all'obbligazione dovuta, da intendersi a seconda di ciò di cui si sta parlando. Così GORIA, *Azioni reali per la restituzione della dote in età giustiniana*, cit., p. 207 nt. 4 (= *Scritti*, cit., p. 130 nt. 4) e, per quanto riguarda la parola greca corrispondente "ἄπορία" della legislazione novellare, mi si permetta di rinviare al mio *Si sanctitas inter eos sit digna foedere coniugali*, cit., p. 243 ss.

<sup>9</sup> Sulla costituzione, come anticipato, si sofferma ampiamente GORIA, *Azioni reali per la restituzione della dote in età giustiniana*, cit., p. 206 ss. (= *Scritti*, cit., p. 129 ss.). L'autore, in particolare, si interroga sull'effettiva portata della legge, posto che già D. 24, 3, 24 pr. (Ulp. 33 *ad ed.*) – un passo tuttavia comunemente ritenuto come interpolato – riconosce alla donna l'esperibilità dell'*actio rei uxoriae* in costanza di matrimonio e in ipotesi di *inopia* del marito. Altra questione affrontata dal Goria è quella relativa alla possibilità di recuperare i veri e propri beni dotali tramite l'*actio rei uxoriae*, a mio avviso da ritenersi esclusa, dal momento che il testo nulla dispone. Parimenti da non condividersi, a mio avviso, l'idea che il vincolo ipotecario sorto da C.I. 5, 12, 29 riguardasse anche i beni dotali veri e propri (sul punto, vd. anche *infra* p. 6).

<sup>10</sup> Che non si tratti di ipoteca convenzionale è chiaro dal tenore del testo: sul punto, volto a confutare possibili dubbi, vd. GORIA, *Azioni reali per la restituzione della dote in età giustiniana*, cit., p. 218 nt. 24 (= *Scritti*, cit., p. 141 nt. 24).

<sup>11</sup> Demostene rivestì per due volte la carica di prefetto del pretorio d'Oriente: una prima volta nel 521-522 e una seconda nel 529: vd. J.R. MARTINDALE, v. *Fl. Theodorus Petrus Demosthenes* 4, in *The Prosopography of the Later Roman Empire*, II, cit., pp. 353-354.

*vindicare, cum eadem res et ab initio uxoris fuerant et naturaliter in eius permanserunt dominio. non enim quod legum subtilitate transitus earum in mariti patrimonium videtur fieri, ideo rei veritas deleta vel confusa est. 1. Volumus itaque eam in rem actionem quasi in huiusmodi rebus propriis habere et hypothecariam omnibus anteriorem possidere, ut, sive ex naturali iure eiusdem mulieris res esse intellegantur vel secundum legum subtilitatem ad mariti substantiam pervenisse, per utramque viam sive in rem sive hypothecariam ei plenissime consulatur. 2. Omnis autem temporalis exceptio, sive per usucapionem inducta sive per decem sive per viginti annorum curricula seu per triginta vel quadraginta annorum metas sive ex alio quocumque tempore maiore vel minore introducta, ea mulieribus ex eo opponatur, ex quo possint actiones movere, id est opulentis quidem maritis constitutis post dissolutum matrimonium, minus autem idoneis ex quo hoc eis infortunium illatum esse claruerit, cum constante etiam matrimonio posse mulieres contra maritorum parum idoneorum bona hypothecas suas exercere iam nostra lege humanitatis intuitu definitum est: ficti divortii falsa simulatione in huiusmodi causa, quam nostra lex amplexa est, stirpitus eruenda. Recitata septimo in novo consistorio palatii Iustiniani. D. III k. Nov. Decio v. cons. (30 ottobre 529).*

Sciolto il matrimonio («post dissolutum matrimonium»), alle donne viene riconosciuta l'esperibilità di due azioni, entrambe finalizzate al recupero dei beni dotali *extantes*<sup>12</sup>: un'*actio in rem* (ossia la *rei vindicatio*) e un'*actio hypothecaria*. Le due azioni, presumibilmente, sono alternative tra loro e sembrano fare idealmente seguito a un'*actio rei uxoriae* infruttuosa<sup>13</sup>. La duplicità degli strumenti si esplica sulla base di due diverse basi giustificative: il *ius naturale* riconosce la proprietà dei beni dotali alla donna, mentre la «*subtilitas legis*» la attribuisce al marito («... *cum eadem res et ab initio uxoris fuerant et naturaliter in eius permanserunt dominio. non enim quod legum subtilitate transitus earum in mariti patrimonium videtur fieri, ideo rei veritas deleta vel confusa est*»)<sup>14</sup> (§ 1). Si afferma, infine, che potranno essere

<sup>12</sup> Poteva trattarsi tanto di beni mobili, immobili, semoventi, e non rilevava se fosse intervenuta o meno l'*aestimatio dotis*. A lungo si è discusso dell'esatto significato delle parole «*si tamen extant*», ovvero se le azioni potessero riguardare anche i beni nelle mani di terzi acquirenti: sul punto mi limito a rinviare, ancora una volta, a GORIA, *Azioni reali per la restituzione della dote in età giustiniana*, cit., p. 278 ss. (= *Scritti*, cit., p. 199 ss.).

<sup>13</sup> L'uso alternativo delle due azioni sembra ritrovarsi, ad esempio, anche in Nov. 136, 3 (a. 535), ove entrambi gli strumenti sono concessi all'*argentarius*, che ha fornito una somma per l'acquisto di *certae res* a un soggetto che diviene poi insolvente e il cui contratto di mutuo, garantito da ipoteca, risulta per iscritto. Così F. SITZIA, *L'azione nelle Novelle di Giustiniano*, in *BIDR*, 98-99 (1995-1996), p. 185 nt. 67, e già, pur con qualche dubbio, G. LUCETTI, *Banche, banchieri e contratti bancari nella legislazione giustiniana*, in *BIDR*, 94-95 (1991-1992), pp. 459-460 nt. 28. Su queste due azioni, la loro funzione complementare e la problematica formulazione processuale della domanda di parte attrice, vd. ampiamente da ultimo GORIA, *Azioni reali per la restituzione della dote in età giustiniana*, cit., p. 234 ss. (= *Scritti*, cit., p. 157 ss.), con ricognizione bibliografica su precedenti e non condivisibili interpretazioni della legge. Sulla cumulabilità delle due azioni, vd. anche VAN DER WAL, *Opuscula varii argumenti. IV. Les hypothèques tacites aux temps de Justinien*, in *Subseciva Groningana. Studies in Roman and Byzantine Law*, IV, *Novella Constitutio. Studies in Honour of Nicolaas van der Wal*, Groningen, 1990, p. 154 ss.

<sup>14</sup> La questione è quella – secolare – dell'appartenenza della dote alla donna. Sulla *vexata quaestio*, troppo complessa per essere qui affrontata, mi si permetta di rinviare a quanto detto in PEZZATO,

eccepit l'usucapione dei beni oppure la *longi* o *longissimi temporis praescriptio*, a partire dal momento in cui le azioni possono essere esercitate (già durante il matrimonio in condizioni di incertezza economica secondo la precedente menzionata costituzione<sup>15</sup>) (§ 2). Si osservi che, qui, l'azione ipotecaria è diretta sulla stessa dote e non, come in C.I. 5, 12, 29, nei confronti del patrimonio del marito<sup>16</sup>.

A comprendere entrambi i beni<sup>17</sup> ci penserà nel 531 la cancelleria imperiale, con la

---

*Si sanctitas inter eos sit digna foedere coniugali*, cit., pp. 160-161, con ampia ricognizione bibliografica. In tale sede, ricordo soltanto lo studio di E. ALBERTARIO, *Subtilitas legum e moderamen naturalis iuris nel diritto dotale romano giustiniano*, in *RIL*, 58 (1925), pp. 808-836 (= *Studi di diritto romano*, I, *Persone e famiglia*, Milano, 1933, pp. 369-398), il cui titolo trae proprio spunto dalle parole di C.I. 5, 12, 30. Sul riferimento alla “*natura*” come fondamento giuridico dell'appartenenza della dote alla donna, vd., in ispecie, C.A. MASCHI, *La concezione naturalistica del diritto e degli istituti giuridici romani*, Milano, 1937, p. 313 ss. e W. WALDSTEIN, *Ius naturale im nachklassischen römischen Recht und bei Justinian*, in *ZSS*, 111 (1994), pp. 48-49. Sulla contrapposizione presente in C.I. 5, 12, 30 tra la “*rei veritas*” e le “*subtilitates*” giuridiche, vd. G.G. ARCHI, *Giustiniano legislatore*, Bologna, 1970, p. 217 e F. MACINO, *Prime osservazioni sui significati di veritas. Dai testi giustiniani alla Magna glossa*, in *Historia et Ius*, 17 (2020), pp. 10-11. Sulla *subtilitas legis*: quale critica al diritto antico da parte dei giustiniani, vd. C.A. MASCHI, *La critica del diritto nell'ambito degli ordinamenti giuridici romani*, in *Studi in onore di Biondo Biondi*, II, Milano, 1965, p. 745; quale *emblema Triboniani*, vd. la più risalente bibliografia citata da A. GUARNERI CITATI, *Indice delle parole frasi e costrutti ritenuti indizio di interpolazione nei testi giuridici romani*, Milano, 1927, p. 84, cui *adde*, più di recente e fuori dalle intemperie della più accanita critica interpolazionistica, A. BERGER, v. *Subtilitas legum*, in *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia, 1953, p. 722 (rist. Philadelphia, 1968 e 1980; Clark, 2004); M. KASER, *Die Interesserechnung bei der «vindictio pignoris»*, in *IURA*, 18 (1967), pp. 16-17 nt. 46; T. HONORÉ, *Some suggestions for the study of interpolations*, in *TR*, 49 (1981), p. 232 e nt. 29a.

<sup>15</sup> La disposizione si dice essere stata ispirata all'*humanitas*, un noto principio ispiratore nella legislazione giustiniana: sul punto, vd. in ispecie F.B.J. WUBBE, *L'humanitas de Justinien*, in *TR*, 58.3 (1990), pp. 258-259 (= *Ius vigilantibus scriptum. Ausgewählte Schriften/OEuvres choisies*, hrsg. von/edit. par P. Pichonnaz, Freiburg, 2003, p. 454). Più in generale, per un'indicazione delle fonti della legislazione giustiniana in cui ricorrono il termine “*φιλανθρωπία*” e i suoi corrispondenti latini “*humanitas*” e “*clementia*”, vd. P. SILLI, ‘*Aequitas*’ ed ‘*ἐπιείκεια*’ nella legislazione giustiniana, in *SDHI*, 50 (1984), pp. 281-340. Sul termine greco “*φιλανθρωπία*” quale cliché della legislazione imperiale, vd. anche H. HUNGER, *Prooimion. Elemente der byzantinischen Kaiseridee in den Arengen der Urkunden*, Wien, 1964, pp. 143-153.

<sup>16</sup> Sul punto, vd. GORIA, *Azioni reali per la restituzione della dote in età giustiniana*, cit., p. 240 ss. (= *Scritti*, cit., p. 163 ss.), secondo cui il fatto che l'ipoteca gravi su beni che teoricamente dovrebbe solo garantire sarebbe (anche) il risultato di un pensiero volgaristico.

<sup>17</sup> Cfr. *praecipue* C.I. 5, 13, 1, 15a, in riferimento al divieto di alienazione e disposizione dei fondi dotali italici e provinciali imposto al marito. Se la donna è sufficientemente tutelata anche in caso di illegittima alienazione del fondo dotale da parte del marito, in quando gode del diritto di ipoteca («*cum autem hypothecam etiam ex hac lege donavimus, sufficiens habet remedium mulier, et si maritus fundum alienare voluerit*»), se ne deduce che quest'ultima grava anche sulla dote. In tal senso, vd. anche GORIA, *Azioni reali per la restituzione della dote in età giustiniana*, cit., p. 242 ss. (= *Scritti*, cit., p. 165 ss.). Sul divieto di alienazione – e non solo – dei fondi provinciali previsto inizialmente dalla *lex Iulia de fundo dotali* e su cui Giustiniano è intervenuto più volte, vd. almeno C. DEMANGEAT, *De la condition du fonds dotal en droit romain commentaire du titre du digeste de fundo dotali (dix leçons faites au cours de 1860)*, Paris, 1860, nonché P. NOAILLES, *L'inaliénabilité dotale et la Nouvelle 61*, in *Annales de l'Université de Grenoble*, 30.3 (1918), pp. 451-509 e 31.1 (1919), pp. 161-218 (pubblicato anche come estratto cumulativo autonomo: Paris, 1919). Altre indicazioni bibliografiche in PEZZATO, *Si sanctitas inter eos sit digna foedere coniugali*, cit., p. 163 nt. 12.

notissima C.I. 5, 13, 1, costituzione di fondamentale importanza e di riforma del sistema di restituzione legale e convenzionale della dote<sup>18</sup>. Di essa, in tale sede, ci interessa il § 1b-1d:

C.I. 5, 13, 1: *Imp. Iustinianus A. ad populum urbis Constantinopolitanae et universos provinciales. [...]. 1b. Et ut plenius dotibus subveniatur, quemadmodum in administratione pupillarum rerum et in aliis multis iuris articulis tacitas hypothecas inesse accipimus, ita et in huiusmodi actione damus ex utroque latere hypothecam, sive ex parte mariti pro restitutione dotis sive ex parte mulieris pro ipsa dote praestanda vel rebus dotalibus evictis, sive ipsae principales personae dotes dederint vel promiserint vel susceperint, sive aliae pro his personae, et dos sive adventicia sive profecticia sit secundum veteris iuris nominationem. 1c. Ita enim et imperitia hominum et rusticitas nihil eis possit adferre praeiudicium, cum nos illis et ignorantibus et nescientibus in hoc casu nostram induximus providentiam. si enim et stipulationes et hypothecae inesse dotibus intelleguntur et inutiles stipulationes emendantur, sic in posterum causa inveniatur valida et perfecta, quasi omnibus dotalibus instrumentis a prudentissimis iuris confectis. 1d. Et nemo putet nos haec sancire in his tantummodo dotibus, quae instrumentis receptae sunt: nihil enim prohibet, etsi sine scriptis dos vel detur vel promittatur vel suscipiatur, simili modo intellegi factam stipulationem et hypothecam ex utraque parte, quasi fuerit scripta. et natura quidem ex stipulatu actionis haec intellegatur, re uxoria in posterum cessante. [...]. D. k. Nov. Lampadio et Oreste cons. (1° novembre 530/531?).*

Con l'esplicito scopo di “*dotibus subvenire*”, viene introdotta un’ipoteca legale tacita sui beni del marito (e sulla stessa dote) a favore della donna ai fini della restituzione dei beni dotali e, viceversa, sui beni della donna a favore del marito per la costituzione della dote e il rischio di evizione, tanto in presenza di *dos profecticia* quanto di *dos adventicia*. Si tratta quindi di una finzione legale, volta a evitare i possibili pregiudizi causati dall’«*imperitia*» e dalla «*rusticita*» degli uomini e che quindi non necessita, per la sua validità, della redazione di strumenti dotali.

Neanche un mese dopo, più precisamente il 27 novembre 531, a completamento del quadro normativo realizzato, l’ipoteca della moglie su dote e patrimonio del marito viene resa privilegiata e viene stabilita la poeriorità dell’*actio ex stipulatu* dotale rispetto a tutti gli altri creditori ipotecari<sup>19</sup>:

<sup>18</sup> Quanto alla datazione, a tacer d’altro, infatti, la *lex iungenda* C.I. 4, 29, 25 riporta la *subscriptio* «D. k. Nov. Constantinopoli post consulatum Lampadii et Orestis», ossia indica l’anno 531. Per una completa esegesi della fonte, vd. PEZZATO, *Si sanctitas inter eos sit digna foedere coniugali*, cit., p. 181 ss. e, circa il problema della datazione, pp. 181-182 nt. 54.

<sup>19</sup> Unica eccezione è costituita dall’ipoteca sui beni del padre a favore dei figli di primo letto per la restituzione della dote della madre (prevista da C.I. 8, 17[18], 12, 7): cfr. Nov. 91 *praef.*-1 (a. 539), su cui GORIA, *Azioni reali per la restituzione della dote in età giustiniana*, cit., p. 262 ss. (= *Scritti*, cit., p. 185 ss.). Secondo l’Autore (*ibidem*, p. 266 [= p. 189 ss.]), questa novella testimonierebbe anche la vigenza dell’*actio in rem* di C.I. 5, 12, 30 per il recupero delle cose dotali *extantes*. È rilevante sottolineare che si dice essere privilegiata l’azione per la restituzione della dote (l’*actio ex stipulatu*), non l’azione ipotecaria, probabilmente perché con la prima si deduceva contestualmente in giudizio anche l’ipoteca tacita: sul punto, vd. ampiamente GORIA, *ibidem*, p. 248 ss. (= p. 171 ss.), il quale ricollega tale possibilità a C.I. 7, 40, 3 (a. 531), che rendeva meno vincolante per il giudizio



C.I. 8, 17(18), 12, 4(1): *Imp. Iustinianus A. Iobanni pp. Ad haec omnia respicientes et reminiscentes, quod et alias duas constitutiones fecimus pro dotibus mulieribus subvenientes, et omnia in unum colligentes sancimus ex stipulatu actionem, quam mulieribus iam pro dote instituendam dedimus cuique etiam tacitam donavimus inesse hypothecam, potiora iura contra omnes habere mariti creditores, licet anterioris sint temporis privilegio vallati. [...]. D. V k. Dec. Constantinopoli post consulatum Lampadii et Orestis vv. cc. (27 novembre 531).*

Giustiniano tornerà successivamente a parlare del grado dell'ipoteca dotale in Nov. 97, 2 e 3, dove dichiarerà espressamente che la donna deve essere anteposta a ogni creditore ipotecario anteriore (§ 2: «προνόμιον γὰρ δεδώκαμεν ταῖς προιξίν, ὥστε κατὰ τῶν πρεσβυτέρων ὑποθηκῶν ἔχειν τιμώτερα δίκαια»; «*Privilegium enim dedimus dotibus, ut contra antiquiores hypothecas habeant honorabiliora iura*») e che essa precede altresì il credito di colui che «οἰκειοῖς χρήμασι παρασκευάσειε ναῦν ἢ ὠνηθῆναι ἢ κατασκευασθῆναι ἢ ἐπιμεληθῆναι, ἢ οἰκίαν τυχὸν οἰκοδομηθῆναι, ἢ ἀγρὸν ἢ τι τῶν ἄλλων»; «*propriis pecuniis procuraverit navem comparare aut fabricare aut reparare aut domum forsan aedificare aut etiam emi agrum aut aliquid horum*» (§ 3)<sup>20</sup>.

Si ricordi, infine, che parallelamente a quanto visto fare per la dote, anche a garanzia della donazione nuziale venne prevista – tacitamente – un'ipoteca legale sui beni del marito. Questa, tuttavia, non era privilegiata perché fu costituita affinché le donne non subissero un danno e non per il loro guadagno, «*pro lucro*»<sup>21</sup>.

Questa, dunque, è l'ipoteca della moglie nel diritto giustiniano: legale, gravante a garanzia della dote sulla stessa dote e sul patrimonio del marito, anteposta a ogni altra.

## 2. Il diritto intermedio e le prime critiche all'istituto

L'istituto in questione si radicò e si diffuse ampiamente nei secoli successivi. Lo ritroviamo

---

il contenuto del *libellus conventionis*. La riforma giustiniana sull'ipoteca dotale così conclusa è ricordata anche in I. 4, 6, 29, su cui vd. G. LUCETTI, *La legislazione imperiale nelle istituzioni di Giustiniano*, Milano, 1996, pp. 539-540 e nt. 102.

<sup>20</sup> Di tale argomento si è occupato in maniera specifica Enrico Gandolfo in un breve trattato pubblicato a Genova nel 1883 dal titolo *Il grado della ipoteca dotale nel diritto romano. Saggio d'interpretazione della Novella 97, cap. III*. Il testo, mai più ripubblicato, non risulta reperibile in alcuna biblioteca e l'unica copia tutt'oggi esistente è stata da me personalmente acquistata presso una libreria antiquaria di Firenze, a disposizione di chi vorrà darne lettura.

<sup>21</sup> In due luoghi della legislazione giustiniana questa ipoteca è data per implicita: cfr. C.I. 8, 17(18), 12, 8(2) (a. 531) e Nov. 109, 1 (a. 541). In tal senso, vd. NOAILLES, *L'inaliénabilité dotale et la Novelle 61*, cit. (in *Annales*, 31), pp. 172-174 (= pp. 74-76 dell'estratto); G. SCHERILLO, *Studi sulla donazione nuziale*, in *RSDI*, 3.1 (1930), p. 83; G. VISMARA, *La donazione nuziale nel diritto ebraico e nelle fonti cristiane in relazione al diritto romano postclassico*, in *Cristianesimo e diritto romano*, Milano, 1935, p. 406 (= *Scritti di storia giuridica*, IX, *Tra antichità e Medioevo*, Milano, 2000, p. 103) e P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, I, *Diritto di famiglia*, Milano, 1963, rist. corretta della I ed. a cura di G. Bonfante e G. Crifò, pp. 532-533. Ormai superata la posizione di chi, nei secoli precedenti, ha posto in dubbio l'esistenza di questa ipoteca sulla donazione nuziale: vd. C.F. GLÜCK, *Ausführliche Erläuterung der Pandekten nach Hellfeld*, XIX.1, Erlangen, 1817, pp. 126-129, con ricognizione dottrinale alla nt. 70 (= F. GLÜCK, *Commentario alle pandette*, XX, tradotto e annotato da A. Ascoli, Milano, 1895, pp. 258-260 e n. 70).

nel diritto bizantino di VI e VII secolo<sup>22</sup> e, soprattutto, nell'Italia del basso Medioevo. L'ipoteca dotale, invero, già durante gli anni di "crisi" della dote romana – quelli simbolicamente precedenti il Mille –, venne estesa al parallelo istituto di diritto longobardo, il *faderfo*<sup>23</sup>. Ma è a partire dal XII secolo, con la rifioritura dell'istituto di diritto romano, che incontriamo numerosissimi documenti ove si riporta la costituzione di ipoteca della donna a garanzia della dote sul patrimonio del marito, sia su tutti i suoi beni che su parte di essi<sup>24</sup>.

Dell'ipoteca dotale trattano diffusamente i giuristi di età bassomedievale. Sulle menzionate costituzioni di età giustiniana si soffermano, ampiamente, tra gli altri, Azzone<sup>25</sup>, Accursio<sup>26</sup>, Bartolo<sup>27</sup> e Baldo degli Ubaldi<sup>28</sup>. Agli inizi del XIII secolo, Martino da Fano, nel suo *Formulario*, ne dà la seguente definizione:

MARTINUS DE FANO, *Formularium super contractibus*, CCXXX *De renuntiatione iuris ypotecarum rubrica*<sup>29</sup>: ... *iuris ypotecarum est beneficium, quod competit uxori in bonis mariti, quia omnia bona mariti sunt tacite ypotecata uxori pro dote...*

La più specifica e sistematica trattazione dell'istituto, probabilmente, è quella del più tardo giurista perugino Baldo Bartolini nel *De dotibus et dotatis mulieribus et earum iuribus*

<sup>22</sup> Vd. GORIA, *Azioni reali per la restituzione della dote in età giustiniana*, cit., p. 281 ss. (= *Scritti*, cit., p. 204 ss.), che si sofferma sulle testimonianze di Taleleo, Stefano, Teodoro di Ermopoli ed Enantiofane, i quali nei loro commenti tendono a confondere la reale portata delle differenti costituzioni di Giustiniano.

<sup>23</sup> In argomento, vd. lo studio, ampiamente documentato, di F. ERCOLE, *Vicende storiche della dote romana nella pratica medievale dell'Italia superiore. Parte seconda*, in *AG*, 81 (1908), pp. 45-62 (come estratto autonomo che unisce anche la prima parte dell'articolo [in *AG*, 80 (1908), pp. 393-490]: Roma, 1908, pp. 113-130).

<sup>24</sup> Alcuni esempi sono riportati da M. BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi. Contributo alla storia della famiglia medievale*, Varese, 1961, p. 118 nt. 179.

<sup>25</sup> Cfr. AZO, *Summa super Codicem instituta extraordinaria* (rist. anast. Torino, 1966), lib. V, tit. *de iure dotium* (C.I. 5, 12), pp. 181-183; lib. V, tit. *de rei uxoriae actione in ex stipulatu actionem transfusa et de natura dotibus praestita* (C.I. 5, 13), pp. 183-185, e lib. VIII, tit. *qui potiores in pignore habeantur* (C.I. 8, 17[18]), pp. 308-309.

<sup>26</sup> ACCURSIUS, gl. a *Codex*, tit. *de iure dotium*, l. *Ubi* (C.I. 5, 12, 29), coll. 854-856; tit. *de iure dotium*, l. *In rebus* (C.I. 5, 12, 30), coll. 856-858; tit. *de rei uxoriae actione in ex stipulatu actionem transfusa et de natura dotibus praestita*, l. *Rem* (C.I. 5, 13, 1), coll. 862-872; tit. *qui potiores in pignore habeantur*, l. *Adsiduis* (C.I. 8, 17[18], 12), coll. 1588-1591.

<sup>27</sup> Cfr. BARTOLUS DE SAXOFERRATO, *Prima super Codice*, Chiarelli, [s. l.], 1533, lib. V, tit. *de iure dotium*, l. *Ubi* (C.I. 5, 12, 29), f. 184 r.; lib. V, tit. *de iure dotium*, l. *In rebus* (C.I. 5, 12, 30), f. 184 r.; lib. V, tit. *de rei uxoriae actione in ex stipulatu actionem transfusa et de natura dotibus praestita*, l. *Rem*, ff. 184 v., 185 r. (C.I. 5, 13, 1); ID., *Secunda super Codice*, Chiarelli, [s. l.], 1533, lib. VIII, tit. *qui potiores in pignore habeantur*, l. *Adsiduis* (C.I. 8, 17[18], 12), f. 107 r.

<sup>28</sup> Cfr. BALDUS UBALDI PERUSINI, *In IIII. et V. Codicis librum Commentaria, Alexandri Imolen. Andreae Barb. Celsi, Philippiq; Declj Adnotationibus illustrata*, Apud Iuntas, Venetiis, 1615, lib. V, tit. *de iure dotium*, l. *Ubi* (C.I. 5, 12, 29), ff. 183 v., 184, 185; lib. V, tit. *de iure dotium*, l. *In rebus* (C.I. 5, 12, 30), ff. 185 v., 186 r.; lib. V, tit. *de rei uxoriae actione in ex stipulatu actionem transfusa et de natura dotibus praestita*, l. *Rem* (C.I. 5, 13, 1) ff. 195, 196 v.; ID., *In VII. VIII. IX. X & XI Codicis libros Commentaria*, Apud Iuntas, Venetiis, 1615, lib. VIII, tit. *qui potiores in pignore habeantur*, l. *Adsiduis* (C.I. 8, 17[18], 12), f. 147.

<sup>29</sup> Cfr. *Quellen zur Geschichte des römisch-kanonischen Processes im Mittelalter*, I.8, *Das formularium des Martinus de Fano*, hrsg. von L. Wahrmund, Innsbruck, 1907, p. 109.

et privilegii, risalente al 1479<sup>30</sup>.

Per quanto attiene gli *iura propria*, l'istituto viene esplicitamente disciplinato in alcuni Statuti del XIII secolo: così, ad esempio, una rubrica della città di Parma del 1255 interviene a chiarire a quanto ammonti la richiesta della donna che agisce con l'*actio hypothecaria* («*nisi tantum de bonis praedicti quanta est quantitas dotis*»)<sup>31</sup>.

Ciò detto, è interessante notare che la prassi iniziò a mostrare una certa insofferenza innanzi a questa ipoteca, che gravemente pesava sulla libera circolazione dei beni e minacciava terzi eventuali acquirenti del marito. Innumerevoli, infatti, sono i documenti di rinuncia della moglie a ogni suo diritto ipotecario, che, divenne così una sorta di formalità necessaria a ogni atto di alienazione posto in essere dal marito, come dimostrano i formulari notarili dell'epoca<sup>32</sup>.

---

<sup>30</sup> Cfr. BALDUS NOVELLUS, *Tractatus notabilis, singularis, et utilis, De dotibus, & dotatis mulieribus, & earum iuribus & privilegiis* in *De dote, tractatus ex variis iuris civilis interpretibus decerpti. His, quae ad dotium pertinent iura, & privilegia enunciantur. Nunc recens impressi, et exactiori cura, quam alii, recogniti, et repurgati*, Venetiis, 1580, pars VI, priv. VII; pars XI; pars XII, rispettivamente pp. 20-21, pp. 137-172, pp. 172-192. Nella stessa raccolta, cfr. altresì ANTONIUS GUBERTUS COSTANUS, *De dotibus et earum iure commentarii*, cap. VI, § *Hypothecaria*, p. 495. In argomento, anche G. DURAND, *Speculi iuris cum Ioan. Andreae, Baldi, reliquorumq. praestantiss. I. V. Doctorum Theorematis. Nunc denuo ab innumeris, quibus scatebat, erroribus atque mendis summa industria & labore repurgati, Pars III et IIII*, apud Ambrosium et Aurelium Frobenios fratres, Basileae, 1574 (rist. anast. Aalen, 1975), lib. IV, part. *de dote post divortium restituenda*, nn. 21, 32, 33, pp. 479-480.

<sup>31</sup> Cfr. *Monumenta Historica ad provincias Parmensem et Placentinam pertinentia. Statuta Communis Parmae Digesta anno MCCLV*, Parmae, 1856, § *Quantum possit petere mulier agendo hypothecaria, et qualiter creditor, qui habet ea bona obligata, audiendus sit contra eam*, p. 244 = *Statuta Communis Parmae anni MCCCXLVII*, Parmae, 1860, § *Qualiter nulla mulier possit petere, nisi quantitatem dotis et legati contra bona mariti*, p. 159. Secondo F. ERCOLE, *L'istituto dotale nella pratica e nella legislazione statutaria dell'Italia superiore II*, in *RISG*, 46 (1910), p. 253 nt. 1 (come estratto che unisce anche la prima parte dell'articolo [in *RISG*, 45 (1908), pp. 191-302]: Torino, 1909, p. 93 nt. 1), la rubrica sarebbe invero antecedente al 1230. Di ipoteca dotale, poi, si parla anche nello Statuto di Bologna del 1296: cfr. *R. Deputazione di storia patria per le province di Romagna. Dei monumenti istorici. Serie prima. Statuti. Statuti del popolo di Bologna del secolo XIII. Gli ordinamenti sacrali e sacratissimi colle riformazioni da loro occasionate e dipendenti ed altri provvedimenti affini*, a cura di A. Gaudenzi, Bologna, 1888, pp. 312-313. Su entrambe le fonti, vd. BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi*, cit., p. 119.

<sup>32</sup> Oltre al già menzionato MARTINUS DE FANO, *Formularium super contractibus*, § CCXXX *De renuntiatione iuris ypotecarum rubrica* (ed. Wahrmund, cit., p. 109), cfr. anche G.B. PALMIERI, *Appunti e documenti per la storia dei glossatori*, I, *Il "formularium Tabellionum"*, di Irnerio, Bologna, 1892, pp. 5, 7; RAINERIUS PERUSINUS, *Ars notarie (Rainerii de Perusio Ars notaria e tribus codicibus mms. adhuc ignotis*, edidit A. Gaudentius, Bononiae, 1890, § XIX *De securitate uxoris*, p. 13; *Quellen zur Geschichte des römisch-kanonischen Processes im Mittelalter*, III.2, *Die ars notariae des Rainerius Perusinus*, hrsg. von L. Wahrmund, Innsbruck, 1917, § XIX *Si uxor venditoris consentiat, scribatur sic*, p. 30), nonché ROLANDINUS RODULPHI BONONIENSIS, *Summa artis notariae*, apud Ioannem Hugueta, Lugduni, 1565, § *Si uxor venditioni praesens consentiat, ita scribes* (e rubriche seguenti), p. 157 ss. In argomento, con molti esempi di documenti recanti rinunce, vd. ERCOLE, *Vicende storiche della dote romana nella pratica medievale dell'Italia superiore. Parte seconda*, cit., p. 56 ss. (dell'estr. autonomo, p. 124 ss.) e ID., *L'istituto dotale nella pratica e nella legislazione statutaria dell'Italia superiore II*, cit., pp. 253-255 (dell'estratto autonomo, pp. 93-95), ove l'Autore ricorda anche che, secondo quanto previsto da vari Statuti, alla donna non era concesso mutare idea dopo aver reso validamente la rinuncia. Ancora in tema di rinuncia all'ipoteca, vd. G. MOSCHETTI, *Il capitolo XXII di re Liutprando e la Novella LXI di Giustiniano*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, IV.1 (1931), p. 358 ss. e BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi*, cit., pp. 119-120.

Questa tendenza avversa all'ipoteca dotale si riflette anche sotto ulteriori profili. Ad esempio, in dottrina era opinione dominante che la vedova dovesse necessariamente esperire l'*excussio bonorum* nei confronti del marito, prima di intentare l'*actio hypothecaria* nei confronti di terzi possessori<sup>33</sup>. Per quanto riguarda la questione del privilegio ipotecario, già tra Martino e Bulgaro era sorta un'accesa diatriba circa l'estensione del privilegio, oltre alle ipoteche espresse, anche a quelle tacite – *querelle* poi proseguita da parte dei giuristi successivi<sup>34</sup>.

Gli *iura propria*, dal canto loro, accolsero a maggioranza l'interpretazione più restrittiva, limitando il privilegio alle ipoteche tacite e, in alcuni casi, come a Novara, si giunse a escludere ogni tipo di privilegio ipotecario<sup>35</sup>. Molti Statuti, inoltre, riconobbero ai creditori ipotecari del marito di poter dimostrare l'esistenza di un'eccedenza su quanto ottenuto dalla donna a soddisfazione del credito dotale (ovviamente al fine di ottenerne l'assegnazione). Cosa ancora più rilevante è che essi vietarono alla moglie di alienare ogni bene ottenuto a soddisfazione del credito per tutto l'anno successivo alla sua immissione in possesso. In questo periodo, infatti, a coloro che vantavano un credito ipotecario anteriore era concesso recuperare il possesso dei beni a fronte del pagamento di una somma pari a quella della dote (e le spese legali sostenute dalla donna), senza alcuna possibilità di opposizione da parte di quest'ultima<sup>36</sup>.

Per quanto riguarda l'ipoteca a garanzia della donazione nuziale, invece, questa venne meno con l'appartenenza della donazione nuziale alla donna, in virtù del principio condiviso già da Accursio «*nam rei meae non habeo hypothecam*»<sup>37</sup>.

<sup>33</sup> In tal senso, tra gli altri e con richiami alla precedente dottrina, BALDUS NOVELLUS, *Tractatus notabilis, singularis, et utilis, De dotibus, & dotatis mulieribus, & earum iuribus & privilegiis*, cit., pars VIII, priv. III e VII, pp. 103 e 111; IOANNES CAMPEGII, *Quaestionum de dote et dotis constitutiones, et privilegiis eius*, sempre in *De dote, tractatus ex variis iuris civilis interpretibus decerpti. His, quae ad dotium pertinent iura, & privilegia enunciantur. Nunc recens impressi, et exactiori cura, quam alii, recogniti, et repurgati*, cit., pars III, quae. XLVI, p. 264. A tal proposito, cfr. anche la procedura indicata in una rubrica degli Statuti rurali di Calestano, edita da F. ERCOLE, *La dote romana negli statuti di Parma*, in *Archivio Storico per le Province Parmensi*, Nuova serie, VIII (1908), pp. 144-146 (come estratto autonomo: Parma, 1908, pp. 132-134). In argomento, vd. ancora ERCOLE, *L'istituto dotale nella pratica e nella legislazione statutaria dell'Italia superiore II*, cit., pp. 252-253 (dell'estratto autonomo, pp. 92-93).

<sup>34</sup> Cfr. in specie sul punto AZO, *Summa super Codicem instituta extraordinaria*, cit., p. 309, nonché BALDUS NOVELLUS, *Tractatus notabilis, singularis, et utilis, De dotibus, & dotatis mulieribus, & earum iuribus & privilegiis*, cit., pars X, priv. I, n. 1, p. 129.

<sup>35</sup> Cfr. *Statuta civitatis Novariae. Hac Novissima aeditione recentioribus adiectis...*, Novariae, 1719, § *Ne mulieres in ypothecis praeferantur creditoribus tempore prioribus*, p. 78.

<sup>36</sup> In tal senso, cfr. Statuto di Guastalla (I. AFFÒ, *Istoria della città e ducato di Guastalla...*, IV, Guastalla, 1787, Rubrica XC, p. CXXV); Statuto di Parma (cfr. *Monumenta Historica ad provincias Parmensem et Placentinam pertinentia. Statuta Communis Parmae Digesta anno MCCLV*, cit., p. 244; *Statuta Communis Parmae anni MCCCXLVII*, cit., § *Qualiter mulieri habenti tenutam vel in solutum de bonis viri sui causa dotis suae conservandae, illi, quibus essent ipsa bona obligata, possint probare bona plus valere vel dotem offerre*, p. 158; *Statuta magnificae civitatis Parmae...*, Parmae, 1590, *Liber secundus*, § *Id.*, p. 81 r.); Statuto di Siena (cfr. L. ZDEKAUER, *Sugli statuti del comune di Siena fino alla redazione del 1262*, Siena, 1896, *Distinctio II*, § *LXVI De bonis debitoris creditori concedendis*, p. 225); sul punto e con ulteriori indicazioni, vd. ERCOLE, *L'istituto dotale nella pratica e nella legislazione statutaria dell'Italia superiore II*, cit., pp. 256-257 (dell'estratto autonomo, pp. 96-97).

<sup>37</sup> Cfr. ACCURSIUS, gl. "*Hypothecas*" ad *Auth. Coll.*, tit. *de restitutionibus*, l. *Negotium* (Nov. 108), col. 342. In argomento, vd. BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi*, cit., p. 53 e nt. 78.

### 3. Il differente recepimento nei codici e la definitiva abrogazione

Solo una parte dei Codici moderni recepì l'istituto dell'ipoteca dotale legale. Tra questi, il Code Napoléon, all'art. 2135, riconobbe una «hypothèque», indipendentemente dalla sua trascrizione, «[a]u profit des femmes, pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales, sur les immeubles de leur mari, et à compter du jour du mariage». In base all'allora vigente art. 1572, si trattava però di un'ipoteca senza alcun privilegio<sup>38</sup>, sull'insegnamento di Donello che già aveva criticato l'eccessivo vantaggio riconosciuto alla donna rispetto ai creditori ipotecari a lei anteriori<sup>39</sup>. La proposta di eliminarla del tutto era stata invero presentata all'Assemblea repubblicana legislativa già nel giugno del 1850 da parte di Louis Wolowski, in occasione della prima discussione del progetto Vatimensil. In tale occasione, infatti, l'economista polacco aveva messo in discussione l'istituto, che a suo avviso era reso superfluo da «l'unité de la maison conjugale» e anzi sacrificava «le développement du crédit territorial»<sup>40</sup>.

Per quanto riguarda la tradizione dell'Italia, già i codici preunitari, sulla scia del modello francese, fecero proprio il diritto reale di garanzia *ex lege* in questione: così il Codice civile degli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla del 1820 (artt. 2172-2175); il Codice del Regno delle due Sicilie del 1819 (art. 2007 ss. delle Leggi civili); il Codice civile del Regno di Sardegna (c.d. albertino) del 1837 (artt. 2170-2171) e il Codice civile degli Stati estensi del 1851 (artt. 2163-2166), nonché il Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili dello Stato pontificio del 1834 (§ 117)<sup>41</sup>. Il Codice civile italiano del 1865, all'art. 1969, riconosceva un'ipoteca legale alla moglie «sui beni del marito per la dote e per i lucri dotali», ma questa poteva essere limitata convenzionalmente e gravava esclusivamente su quanto posseduto al momento della costituzione dotale<sup>42</sup>.

Differente, invece, era l'impostazione degli ordinamenti giuridici austriaco, tedesco, svizzero e spagnolo, che rifiutarono di recepire l'ipoteca legale a favore della donna. Più in particolare, l'ABGB, al § 1245, concedeva la facoltà di richiedere idonea cauzione

---

<sup>38</sup> Cfr. art. 1572 Code civil des français: La femme et ses héritiers n'ont point de privilège pour la répétition de la dot sur les créanciers antérieurs à elle en hypothèque. In merito alla disciplina francese, per tutti, vd. R.-T. TROPLONG, *Commentaire des privilèges et hypothèques*, nouvelle édition..., I, Bruxelles, 1844, nr. 417 ss., p. 382 ss. (= *Comentario [sic] dei privilegi e delle ipoteche di Troplong...*, nuova edizione italiana con note dell'avvocato L. Lo Gatto, Napoli, 1958, p. 468 ss.). Sul punto e con una differente opinione, vd. anche L. CHIESI, *Il sistema ipotecario*, III, Firenze, 1855, p. 252 ss. In una prospettiva comparatista, vd. invece C.F. GABBA, *Della condizione giuridica delle donne nelle legislazioni francese, austriaca e sarda. Studio di legislazione comparata*, Milano, 1861, p. 93 ss.

<sup>39</sup> H. DONELLUS, *Opera Omnia. Tomus Nonus. Et commentariorum in codicem Iustiniani Volumen Tertium. Accedunt Castigationes Theologicae*, Typis Joannis Riccomini, Lucae, 1766, lib. VIII, tit. *qui potiores in pignore habeantur*, l. *Adsiduis*, coll. 1123-1124.

<sup>40</sup> Il discorso di Wolowski è riportato in *Compte rendu des séances de l'Assemblée Nationale Législative. Exposé de motifs et projets de lois présentés par le gouvernement. Rapports de MM. les Représentants*, VIII, Paris, 1850, *Assemblée Nationale Législative. Séance du Mardi 25 Juin*, p. 708 ss. In argomento e per una critica della posizione del parlamentare, vd. *praecipue* CHIESI, *Il sistema ipotecario*, III, cit., p. 252 ss.

<sup>41</sup> In merito all'ipoteca dotale nell'Italia preunitaria, vd. L. BORSARI, *Giurisprudenza ipotecaria dei vari Stati d'Italia...*, I, Ferrara, 1856, p. 548 ss.

<sup>42</sup> Per un commento alla disposizione del Codice Pisanelli, vd., ad esempio, F. VOLTOLINA, *Commento al Codice civile del Regno d'Italia. 25 giugno 1865...*, Venezia, 1873, pp. 2030-2033, nonché E. PACIFICI-MAZZONI, *Il Codice civile italiano commentato con la legge romana, le sentenze dei dottori e la giurisprudenza*, XIV, *Trattato dei privilegi e delle ipoteche*<sup>8</sup>, I, Torino, 1930, pp. 294-310.

all'atto di costituzione di dote o in seguito, qualora fosse sorto un pericolo<sup>43</sup>, mentre il § 1391 BGB si limitava a riconoscere alla donna la possibilità di esigere una «Sicherheitsleistung» qualora la condotta del marito suscitasse il fondato timore che i suoi diritti su un bene da lei apportato potessero essere lesi «erheblich gefährdenden Weise», ossia “in modo significativamente pericoloso”<sup>44</sup>. Più genericamente, l'art. 205 del Codice civile svizzero ammetteva che la donna potesse in ogni momento chiedere una garanzia sui propri beni al marito<sup>45</sup>. In questo gruppo di codificazioni contrarie al recepimento dell'ipoteca dotale legale rientrava, come accennato, anche il Código Civil español che, discostandosi eccezionalmente dal modello francese, in base all'art. 1345, ammetteva la possibilità della moglie di ottenere un'ipoteca convenzionale a condizione che ella procedesse a dichiarare giudizialmente l'esistenza dei beni dotali al momento della sua richiesta<sup>46</sup>.

Fino agli inizi della seconda metà del XX secolo, in Francia e in Italia sopravvisse

---

<sup>43</sup> § 1245 ABGB: Wer das Heiratsgut übergibt, ist berechtigt, bei der Übergabe; oder wenn in der Folge Gefahr eintritt, von demjenigen, der es empfängt, eine angemessene Sicherstellung zu fordern. Vormünder und Kuratoren einer pflegebefohlenen Braut können die Sicherstellung des Heiratsgutes, und ebenso der bedungenen Widerlage und des Witwengehaltes ohne Genehmigung des obervormundschaftlichen Gerichtes nicht erlassen. Vd., tra gli altri, A. EHRENZWEIG, *System des österreichischen allgemeinen Privatrechts*, II.2, *Familien- und Erbrecht*, Wien, 1924, pp. 140-141. La prima frase del paragrafo è stata abrogata nel 2009 (BGBl. I Nr. 75/2009), mentre la seconda lo era già stata nel 2001 (BGBl. I Nr. 135/2000).

<sup>44</sup> § 1391 BGB: Wird durch das Verhalten des Mannes die Besorgnis begründet, daß die Rechte der Frau in einer das eingebrachte Gut erheblich gefährdenden Weise verletzt werden, so kann die Frau von dem Manne Sicherheitsleistung verlangen. (1) Das gleiche gilt, wenn die der Frau aus der Verwaltung und Nutznießung des Mannes zustehenden Ansprüche auf Ersatz des Wertes verbrauchbarer Sachen erheblich gefährdet sind. Per un commento al paragrafo e ai suoi stringenti presupposti di applicazione, vd. *Bürgerliches Gesetzbuch. Nebst Einführungsgesetz*<sup>8</sup>, IV, *Familienrecht*, erläutert von G. Planck, Berlin, 1906, pp. 165-167; *Bürgerliches Gesetzbuch. Nebst Einführungsgesetz*<sup>8</sup>, III, begründet von H.T. Soergel, Stuttgart, 1955, p. F 46; *Palandt Bürgerliches Gesetzbuch*<sup>15</sup>, VII, München-Berlin, 1956, pp. 1114. Più di recente, J. LEHMANN, *Die Ehefrau und ihr Vermögen. Reformforderungen der bürgerlichen Frauenbewegung zum Ehegüterrecht um 1900*, Köln-Weimar-Wien, 2006, p. 72. Il § 1391 è stato abrogato dalla Gleichberechtigungsgesetz (Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau auf dem Gebiete des bürgerlichen Rechts) del 18 giugno 1957.

<sup>45</sup> Art. 205 Codice civile svizzero (Sicherung der Ehefrau): (1) Der Ehemann hat der Ehefrau auf Verlangen jederzeit über den Stand ihres eingebrachten Gutes Auskunft zu geben. (2) Die Ehefrau kann jederzeit Sicherstellung verlangen. (3) Die Anfechtungsklage nach dem Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs bleibt vorbehalten. Vd., nella traduzione italiana, M. GMÜR, *Commentario del Codice civile svizzero*, tradotto da L. Colombi, II.1, *Diritto di famiglia*, Bellinzona, 1917, pp. 552-558, nonché *Berner Kommentar. Kommentar zum schweizerischen Zivilrecht*, II.1.2.2, bearbeitet von P. Lemp, Bern, 1958, pp. 472-484. L'articolo è stato abrogato dal Bundesgesetz del 5 ottobre 1984 Änderung des ZGB (Wirkungen der Ehe im allgemeinen, Ehegüterrecht und Erbrecht, AS 1986 I, 122).

<sup>46</sup> Art. 1345 Código Civil español: Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, la mujer que tuviere a su favor dote confesada por el marido antes de la celebración del matrimonio o dentro del primer año de él, podrá exigir en cualquier tiempo que el mismo marido se la asegure con hipoteca, siempre que haga constar judicialmente la existencia de los bienes dotales, o la de otros semejantes o equivalentes, en el momento de deducir su reclamación. L'articolo è stato poi modificato dalla L. 11 del 13 maggio 1981 (Modificación del Código Civil en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio).

L'ipoteca legale a garanzia della dote. Il ricordato art. 2135 del Code civil des Français, infatti, venne dapprima modificato nel 1965 – mutando l'istituto in ipoteca convenzionale – e definitivamente abrogato nel 1986<sup>47</sup>. Il Codice civile italiano del 1942, invece, accolse l'istituto all'art. 2817 nr. 3, in base al quale disponeva di ipoteca legale «la moglie sui beni del marito per la dote, nonostante qualunque patto contrario», ipoteca che «se non è stata limitata a beni determinati nell'atto di costituzione di dote, è iscritta su tutti i beni che il marito ha al tempo in cui la dote è costituita o aumentata»<sup>48</sup>. Presto non mancarono critiche volte direttamente all'istituto<sup>49</sup>, che, in sede alla riforma sul diritto di famiglia del 1975 e al divieto di costituzione di doti, venne completamente abrogato<sup>50</sup>.

#### 4. L'ipoteca a garanzia dell'assegno di mantenimento

Se è certo che, oggi, nell'ordinamento giuridico italiano, l'ipoteca dotale non esiste più – come d'altronde la stessa dote –, non si può mancare di osservare che, tuttavia, vi è un istituto a essa affine per natura e funzione. Si tratta dell'ipoteca giudiziale posta a garanzia delle obbligazioni di mantenimento in sede di separazione e di divorzio, rispettivamente all'art. 156 co. 5 del Codice civile e all'art. 8 co. 2 della Legge sul divorzio (L. 898/1970) – norme che, in realtà, sono considerate unanimemente dalla dottrina come delle disposizioni pleonastiche rispetto al generale principio ex art. 2818 c.c.<sup>51</sup>. In particolare,

---

<sup>47</sup> Art. 2135 Code civil des français: Quel que soit le régime matrimonial, il est toujours permis aux époux de convenir dans le contrat de mariage que la femme aura la faculté d'inscrire son hypothèque légale sans intervention de justice (così come modificato dalla L. 570 del 13 luglio 1965, art. 3). L'articolo è stato definitivamente abrogato dalla L. 1372 del 23 dicembre 1985, art. 35.

<sup>48</sup> Sulla disciplina dell'ipoteca legale nel Codice del 1942, vd., per tutti, D. RUBINO, *L'ipoteca immobiliare e mobiliare*, Milano, 1956, pp. 273-281 e F. S. GENTILE, *Le ipoteche. Commento agli artt. 2808 a 2899 del Codice civile*, Roma, 1961, p. 96 ss., con ulteriori indicazioni bibliografiche.

<sup>49</sup> Vd. ad esempio RUBINO, *L'ipoteca immobiliare e mobiliare*, cit., p. 273 e G. BENCINI, *L'ipoteca legale*, in *Rivista di diritto ipotecario*, 17 (1967), p. 46.

<sup>50</sup> L. 151 del 19 maggio 1975, art. 208. Sulla soppressione dell'art. 2817 nr. 3, vd. brevemente *Commentario alla riforma del diritto di famiglia*, I.2, a cura di L. Carraro, G. Oppo, A. Trabucchi, Padova, 1977, p. 917 e A. FINOCCHIARO, M. FINOCCHIARO, *Riforma del diritto di famiglia. Commento teorico pratico alla legge 19 maggio 1975, n. 151*, II.2, Milano, 1976, pp. 531-532. In base all'art. 227 della L. 151/1975, però, rimanevano valide tutte le ipoteche dotali costituite prima dell'entrata in vigore della stessa. In argomento, vd. dunque G. TAMBURRINO, *Commentario del Codice civile*, III, *Della tutela dei diritti*, Torino, 1976, pp. 158-160; P. BOERO, *Le ipoteche*<sup>2</sup>, Torino, 1999, pp. 483-489; A. CHIANALE, *L'ipoteca. Principi generali e aspetti applicativi*<sup>4</sup>, Milano, 2021, pp. 297-298; e, brevemente, A. RAVAZZONI, *Le ipoteche*, Milano, 2006 pp. 231-232.

<sup>51</sup> Art. 2818 c.c.: (1) Ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore. (2) Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto. In merito all'ipoteca giudiziale ex art. 156 co. 5 c.c. e art. 8 co. 2 L. 898/1970, vd. almeno CHIANALE, *L'ipoteca. Principi generali e aspetti applicativi*<sup>4</sup>, cit., pp. 313-314; RAVAZZONI, *Le ipoteche*, cit., pp. 253-256; G. OBERTO, G. CASSANO, *Esecuzione dei provvedimenti del giudice nel diritto di famiglia*, Santarcangelo di Romagna, 2015, pp. 51-53; G. CONTIERO, *Il trattamento economico nella separazione e nel divorzio. Assegno di mantenimento e divorzile*<sup>2</sup>, Milano, 2019, p. 101 ss.; M. RINALDI, *L'assegno di mantenimento per i figli. Con i nuovi orientamenti in materia di assegno divorzile e mantenimento dei figli maggiorenni*<sup>2</sup>, Santarcangelo di Romagna,

secondo il nostro Codice civile, il giudice che pronuncia la sentenza di separazione «può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi derivanti dai precedenti commi o dall'art. 155» (ossia quelli nei confronti del coniuge, a cui spettano il mantenimento o gli alimenti, e nei confronti dei figli) (art. 2818 co. 4 c.c.), ma, soprattutto, questa stessa sentenza «costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818» (art. 2818 co. 5 c.c.). Parimenti prevede la legge sul divorzio per quanto riguarda la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, benché in giurisprudenza si siano registrati differenti orientamenti per quanto riguarda la necessaria sussistenza, al fine dell'iscrizione di ipoteca giudiziale, di un *periculum* di inadempimento dell'ex coniuge obbligato all'assegno<sup>52</sup>.

Non stupisce, in conclusione, che il legislatore abbia riconosciuto una tutela così forte a garanzia dell'ex coniuge economicamente più svantaggiato al termine del rapporto matrimoniale. Certo, non si parla più di dote, ma comunque di uno strumento giuridico che è ideato in funzione del termine del rapporto matrimoniale e che, ora come allora, viene garantito da ipoteca. Segno che, alla circolazione dei beni, sotto certi frangenti, viene ancora oggi favorita e addirittura anteposta la tutela economica dell'ex coniuge.

---

2021, pp. 125-128. Si ricordi che, in base alla giurisprudenza della Corte di Cassazione (sent. n. 186/1988), il decreto di omologazione della separazione consensuale tra coniugi è stato equiparato alla sentenza di separazione giudiziale.

<sup>52</sup> Cfr., a tal proposito, la recente sentenza della Corte d'Appello di Milano, n. 1154/2020, depositata il 18 maggio, che ha preso le distanze dall'orientamento espresso precedentemente dalla Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 12309/2004, n. 12428/1991 e n. 5184/1979), secondo cui il giudice adito sarebbe stato tenuto a verificare *ex post* la sussistenza in concreto delle condizioni per la garanzia ipotecaria nell'*an* e nel *quantum*, ossia l'esistenza di un *periculum* di inadempimento da parte di colui che è tenuto all'assegno». La Corte milanese, infatti, ha differentemente affermato che «anche in considerazione di possibili atti di disposizione del coniuge obbligato non preventivabili e pregiudizievoli nei confronti del creditore, il credito in questione deve essere tutelabile, come tale, sin dal momento della sua insorgenza in forza di provvedimento giudiziale...» e che lo strumento dell'ipoteca «risulta essere un adeguato strumento di garanzia preventiva attivabile unicamente e immediatamente all'emissione di un provvedimento giudiziale di cui all'art. 2818 c.c., senza la necessità di ulteriori requisiti». Sulla decisione milanese, vd. le note a sentenza di D. FEOLA, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2020, fasc. 6, pp. 1979-1980; K. MASCIA, in *Diritto e Giustizia* (30 giugno 2020), e V. MAZZOTTA, in *Il familiarista* (23 settembre 2020).



# Cultura giuridica e diritto vivente

---

## Direttivo

Direzione scientifica

Direttore: Giuseppe Giliberti (Università di Urbino)

Co-direttori: Luigi Mari (Università di Urbino), Lucio Monaco (Università di Urbino), Paolo Morozzo Della Rocca (Università di Urbino).

Direttore responsabile

Valerio Varesi (La Repubblica)

## Consiglio scientifico

Luigi Alfieri (Università di Urbino), Jean Andreau (ÉHÉSS), Franco Angeloni (Università di Urbino), Antonio Blanc Altemir (Università di Lleida), Alessandro Bondi (Università di Urbino), Licia Califano (Università di Urbino), Maria Aránzazu Calzada González (Università di Alicante), Piera Campanella (Università di Urbino), Antonio Cantaro (Università di Urbino), Donato Carusi (Università di Genova), Francesco Paolo Casavola (Presidente Emerito della Corte Costituzionale), Alberto Clini (Università di Urbino), Maria Grazia Coppetta (Università di Urbino), Lucio De Giovanni (Università di Napoli, Federico II), Laura Di Bona (Università di Urbino), Alberto Fabbri (Università di Urbino), Carla Faralli (Università di Bologna), Fatima Farina (Università di Urbino), Lorenzo Gaeta (Università di Siena), Vincenzo Ferrari (Università di Milano), Paolo Ferretti (Università di Trieste), Andrea Giussani (Università di Urbino), Matteo Gnes (Università di Urbino), Peter Gröschler (Università di Magonza), Guido Guidi (Università di Urbino), Chiara Lazzari (Università di Urbino), Giovanni Luchetti (Università di Bologna), Guido Maggioni (Università di Urbino), Manuela Mantovani (Università di Padova), Valerio Marotta (Università di Pavia), Realino Marra (Università di Genova), Luca Nogler (Università di Trento), Paolo Pascucci (Università di Urbino), Susi Pelotti (Università di Bologna), Aldo Petrucci (Università di Pisa), Paolo Polidori (Università di Urbino), Elisabetta Righini (Università di Urbino), Orlando Roselli (Università di Firenze), Eduardo Roza Acuña (Università di Urbino), Massimo Rubechi (Università di Urbino), Gianni Santucci (Università di Trento), Desirée Teobaldelli (Università di Urbino), Patrick Vlacic (Università di Lubiana), Umberto Vincenti (Università di Padova).

## Coordinamento editoriale

Marina Frunzio (Università di Urbino), M. Paola Mittica (Università di Urbino)

[redazioneculturagiuridica@uniurb.it](mailto:redazioneculturagiuridica@uniurb.it)

## Redazione

Luciano Angelini (Università di Urbino), Chiara Gabrielli (Università di Urbino)

## Collaborano con *Cultura giuridica e diritto vivente*

Giovanni Adezati, Athanasia Andriopoulou, Cecilia Ascani, Chiara Battaglini, Alice Biagiotti, Chiara Bigotti, Roberta Bonini, Darjn Costa, Marica De Angelis, Giacomo De Cristofaro, Elisa De Mattia, Federico Losurdo, Matteo Marchini, Marilisa Mazza, Maria Morello, Natalia Paci, Valeria Pierfelici, Ilaria Pretelli, Giulia Renzi, Edoardo A. Rossi, Francesca Stradini.

## Referee esterni

Stefano Barbati, Andrea Bonomi, Nerina Boschiero, Antonio Cavaliere, Donato Antonio Centola, Maria Vita De Giorgi, Valentina Fiorillo, Gabriele Fornasari, Biagio Giliberti, Paolo Heritier, Orazio Licandro, Angela Lupone, Alessandra Magliaro, Arrigo Manfredini, Felice Mercogliano, Massimo Miglietta, Vania Patanè, Stefano Polidori, Alvisè Schiavon, Chiara Scivoletto, Laura Scomparin, Susanna Screpanti, Matteo Timiani, Giovanni Battista Varnier.

---

*Cultura giuridica e diritto vivente* - Rivista scientifica riconosciuta dall'ANVUR ai fini dell'ASN - è espressione del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

---